

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL ORDINANZA N. ___10285/2024___ EMESSO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA ___ 22/05/2024___ CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI CHE SIANO utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MIUR RESISTENTE.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso :**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. ___4465/2024_____

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

Parte ricorrente:

Virga Simona, c.f. VRGSMN88H62G273P

Parti intimare:

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A58 Tecnica della danza contemporanea di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

3. **Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

Provvedimenti impugnati col ricorso:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

provvedimento di mancato superamento della prova finale, orale e prova pratica, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23.

2. Specificamente per l'annullamento del Verbale della prova finale orale e pratica del 27 febbraio 2024 di estremi sconosciuti e della Griglia di Valutazione della stessa prova finale,

orale e pratica del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A58, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione e l'esclusione dal concorso.

3. Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, dello stesso Bando D.D. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. del Ministero dell'istruzione del 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui sia stato successivamente interpretato e sia lesivo della posizione rappresentata, e abbia provocato e autorizzato l'operato illegittimo, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione 3 valutazione e attribuzione di punteggio, tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente.

4. Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne sia stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, sia della prova colloquio sia della prova pratica.

5. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale, adottati i criteri e le griglie di valutazione ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova finale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti di estremi ignoti, cui non è stato consentito l'accesso e nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre e nella parte in cui sia stata somministrata una prova ed operata una valutazione contraddittoria, immotivata e incoerente rispetto a quanto previsto dal Bando, più specificamente nella parte in cui la ricorrente non risulta sia stata correttamente valutata per quanto specificamente disciplinato ex D.M. n. 326/2021.

6. Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, con riferimento alla valutazione della conoscenza della lingua inglese.

7. Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova finale orale e pratica, la documentazione relativa alla prova pratica, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

8. Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente 4 lesivo e determinanti dell'esito della non ammissione il Decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante "Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"; nonché Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021, con particolare riferimento agli artt. 4-5- 6-7-8-9-10 attraverso il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per l'annullamento dell'Allegato A – Programmi Concorsuali; Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo dell'Ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,

n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; nonché il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3-5- . Ed ancora ove necessario per l'annullamento del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44 e anche del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 5 finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

Nonché per l'annullamento ove necessario e per quanto successivamente lesivo decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»; nonché per l'annullamento del regolamento di cui al D.P.R. n. 487/1994 recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi per l'annullamento dei decreti di nomina dei membri della Commissione giudicatrice, decreti emessi dai dirigenti preposti al competente USR Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché all'articolo 19, comma 2, del Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all'art. 2 del D.D. 23/2022. Ove necessario, della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre. Nonché del Decreto prot. N. 2256 del 4 dicembre 2023 con cui è stata nominata la Commissione Esaminatrice nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre.

9. Nonché per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti inviata dalla ricorrente in data 6 marzo 2024 e previa declaratoria del diritto di accesso e acquisizione degli atti relativi alla procedura concorsuale in argomento.

10. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per 6 violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Sintesi dei Motivi di ricorso :

1. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché del PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE

SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE 12 Come già riferito in fatto la Commissione d'esame, che pure impedisce alla ricorrente di accedere agli atti del procedimento, ci offre una attività di valutazione irregolare, pare anzitutto infatti che il colloquio con la candidata sia stato sostanzialmente nullo e del tutto confuso con la prova pratica, anche i tempi lo dimostrano, la candidata è stata trattenuta soltanto per circa 40 minuti rispetto ai tempi previsti dalla legge per 45 + 45 minuti. La ricorrente non ha ricevuto alcuna domanda relativamente alla sua progettazione didattica, ma soltanto domande in inglese.

2. 2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché del PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. 15 Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE. Altro profilo che rende incomprensibile la motivazione della non ammissione riguarda il dato che le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova finale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo, per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera monca, parziale.
3. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché del PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. ASSENZA DI VERBALI DI ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE. Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti, delle griglie e dei criteri offerti in termini generali dalla Commissione Nazionale
4. 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23, 24 E 25 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. La circostanza che la P.A. non abbia tenuto assolutamente in considerazione la richiesta, negando l'accesso agli atti è idonea ad integrare il diniego dell'Amministrazione all'accesso. Tale modalità di operare risulta illegittima in quanto finalizzata a non garantire il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.
5. 5. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Non ci si è limitati, nel caso nostro, alla violazione patente dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990 di cui si è già parlato. L'Amministrazione resistente, addirittura, non ha fornito alcuna motivazione circa il diniego manifestato rispetto alla legittima richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente. La l. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo,

prevedendo, tra l'altro il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito del concorso

5. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dal Ordinanza n. ___10285/2024___ emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. _4465/2024___ che disp